

Edizione di martedì 27 ottobre 2015

RISCOSSIONE

[La rateazione degli avvisi bonari cambia "pelle"](#)

di Leonardo Pietrobon

ACCERTAMENTO

[L'accertamento analitico per le imprese](#)

di Sandro Cerato

IVA

[L'Iva nelle cessioni di beni a viaggiatori extracomunitari](#)

di Federica Furlani

BILANCIO

[L'OIC 21 applicato alle azioni proprie](#)

di Fabio Pauselli

CRISI D'IMPRESA

[Il nuovo 182-septies: una reale opportunità per le imprese in crisi?](#)

di Massimo Buongiorno

RISCOSSIONE

La rateazione degli avvisi bonari cambia “pelle”

di Leonardo Pietrobon

Con l'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 159/2015** (c.d. **“Decreto Riscossione”**) – avvenuto in data **22.10.2015** – sono apportate importanti modifiche inerenti il sistema della riscossione, sia per quanto riguarda le procedure poste in essere con l'Agente per la Riscossione, sia con riferimento ai **rapporti di rateazione** riguardanti le procedure con **l'Agenzia delle entrate**. È proprio su tale ultimo aspetto che si concentrano le maggiori **modifiche normative** che, tuttavia, **non hanno un'applicazione indistinta**.

Sotto il profilo normativo, il Legislatore con il citato D.Lgs. n. 159/2015 interviene distintamente sui seguenti articoli:

- articolo 3-bis D.Lgs. n. 462/1997 inerente la **rateazione delle somme**;
- l'articolo 8 D.Lgs. n. 218/1997, riguardante gli **adempimenti successivi** in tema di accertamento con adesione;
- articolo 15 e 15-bis D.Lgs. n. 218/1997 relative alle **modalità di versamento** delle somme dovute;
- articolo 15-ter D.P.R. n. 602/1973 inerente gli **inadempimenti nei pagamenti** a seguito di attività di controllo.

Le modifiche normative, di nostro interesse nel presente intervento, sono quelle relative agli **avvisi bonari**:

- **di cui all'articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 (c.d. controllo automatizzato imposte dirette);**
- **di cui all'articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972 (c.d. controllo automatizzato ai fini Iva);**
- **di cui all'articolo 36-ter D.P.R. n. 600/1973 (c.d. controllo formale).**

A memoria dello specifico ambito applicativo delle novità normative, si ricorda che:

- per **controllo automatizzato** si intendono le **verifiche poste in essere dall'Ufficio con l'ausilio di procedure automatizzate**, in merito al contenuto di tutte le dichiarazioni trasmesse dai contribuenti, andando a correlare le risultanze di tali modelli dichiarativi con i relativi modelli di versamento;
- per **controllo formale** si intende il **controllo posto in essere dall'Ufficio in merito agli oneri deducibili e detraibili** indicati nelle dichiarazioni da parte dei contribuenti, in coerenza con la relativa documentazione.

A fronte di una **riscontrata irregolarità**, in base ai sopra indicati controlli, l'**Agenzia notifica gli avvisi di irregolarità (avvisi bonari)**, con i quali chiede chiarimento e/o ulteriore documentazione, oppure **in alternativa il pagamento delle differenze riscontrate** sulla base dei citati controlli.

Nell'ipotesi in cui il contribuente riscontri la ragionevolezza delle pretese dell'Amministrazione finanziaria può procedere con il **pagamento dell'avviso di irregolarità alternativamente entro 30 giorni nel caso di notifica mezzo posta o entro 90 giorni nel caso di avviso bonario telematico**, ex articolo 2-bis comma 4 D.L. n. 203/2005, secondo cui è ammessa la possibilità di trasmettere gli esiti del controllo automatizzato con avviso telematico inviato direttamente all'intermediario abilitato che ha curato la trasmissione del modello dichiarativo, dal quale è emersa l'irregolarità.

Tale distinzione – avviso cartaceo e avviso telematico – necessita di far presente quanto affermato dall'Agenzia, con la **R.M. 47/E/2009**, in ordine al **regime sanzionatorio applicabile**. In particolare, con il citato documento di prassi, l'Agenzia ricorda che anche in caso di **avviso telematico** il contribuente ha la possibilità di accedere al **regime sanzionatorio del 10%** – al pari degli avvisi cartacei – a condizione che proceda con il **pagamento entro 30 giorni da calcolarsi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della comunicazione** inviata all'intermediario.

Per quanto riguarda il **pagamento delle somme dovute** in base agli avvisi bonari, l'articolo 3-bis D.Lgs. n. 462/1997 prevede(va) che tali somme possono essere versate in un **numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a € 5.000 in un numero massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo.

Con la riforma in commento, ad opera del D.Lgs. n. 159/2015, la rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati, **fino alla concorrenza di € 5.000, viene elevata da un numero massimo di rate pari a 6 ad un numero massimo di rate pari ad 8**, con cadenza trimestrale. **Nulla cambia**, invece, con riferimento agli **avvisi di importo superiore ad € 5.000** (numero massimo di rate pari a 20).

Sotto il profilo temporale-applicativo è da segnalare che **le nuove disposizioni non sono applicabili a tutte le rateazione** in corso in modo indistinto. Infatti, le stesse si applicano:

- dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 per i controlli sulla liquidazione delle imposte di cui all'articolo 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972;
- dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corsa al 31.12.2013 per i controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter D.P.R. . 600/1973.

In conclusione, è necessario operare una verifica, sotto il profilo temporale (riferimento del modello dichiarativo a cui si riferiscono le somme richieste), circa l'applicazione delle nuove misure massime di rateazione.

ACCERTAMENTO

L'accertamento analitico per le imprese

di Sandro Cerato

La norma di riferimento per **l'accertamento per i redditi dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, cioè l'art. 39 del DPR n. 600/1973, non dà alcuna particolare definizione delle metodologie di accertamento che in essa vengono previste. In vari momenti del percorso di accertamento e di contenzioso, quindi, sono stati coniati termini quali **accertamento analitico, analitico-contabile, induttivo, induttivo-extracontabile, analitico-induttivo**, per individuare le varie modalità di accertamento ingenerando non poche incertezze interpretative. La giustificazione del ricorso a tali convenzioni terminologiche trova la sua ragione proprio nell'assenza di precise definizioni legali, circostanza che ha imposto ai molti operatori del campo tributario la necessità di un'intesa sui termini al solo fine di delimitare le varie ed articolate previsioni legali.

Al fine di una migliore comprensione dell'argomento in questione appare, quindi, utile esaminare la disciplina prevista dall'art.39 del DPR 600/73 ed effettuare opportune **precisazioni di carattere terminologico**, poiché, molto spesso, proprio dall'utilizzo improprio di alcuni termini ricorrenti in questa materia sorge una confusione nella corretta individuazione del campo di intervento, delle norme e della loro interpretazione giurisprudenziale. Tale analisi consente, in via preliminare, di distinguere il **metodo di accertamento analitico** (c.d. contabile), previsto dal comma 1 della citata disposizione, dal **metodo di accertamento induttivo** (c.d. extracontabile) contemplato dal successivo comma 2. La principale e fondamentale differenza tra le predette terminologie, secondo consolidati orientamenti sia dottrinali che giurisprudenziali, è rappresentata dalla circostanza che **la prima modalità accertatrice è utilizzabile nel presupposto di una contabilità formalmente regolare** nel suo complesso (ancorché infedele od incompleta in qualche parte), mentre **la seconda è applicabile esclusivamente in condizioni di una manifesta inattendibilità dell'impianto contabile** del soggetto verificato tale da non poter conferire alcuna credibilità al reddito dichiarato.

Ciò premesso, quindi, è evidente che la procedura di accertamento analitico trova fondamento nell'esame completo o parziale delle scritture contabili e sulla circostanza che, da tale esame, non sia riscontrata l'infedeltà dichiarativa attraverso le risultanze delle stesse.

Il legislatore, nel co.1 dell'art.39, ha contraddistinto, con quattro lettere, altrettante sotto-distinzioni delle varie **modalità di accertamento**.

In particolare, nelle prime tre si procede a rettifica secondo il metodo analitico quando vi è:

- **difformità tra i dati contenuti nella dichiarazione e quelli esposti nel bilancio** (stato

patrimoniale e conto economico). In tale ipotesi l’Ufficio provvede a ripristinarne la corrispondenza;

- **inesatta applicazione delle disposizioni riguardanti la determinazione del reddito.** In tale caso è necessario variare le singole componenti della dichiarazione in relazione a norme specifiche contenute nel DPR 917/86;
- **mancata rilevazione nelle scritture contabili di tutti i fatti e le operazioni aziendali** con conseguente alterazione dei risultati finali rilevate attraverso l’esame delle scritture contabili e/o con l’utilizzo di dati e notizie raccolti mediante l’esercizio dei poteri che la norma attribuisce all’ufficio – ovverosia questionari, inviti a comparire, richiesta di atti documenti o registri -, le dichiarazioni (dei redditi o dei sostituti d’imposta) presentate da altri soggetti, i verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti ed ogni altro atto e documento in possesso dell’Ufficio.

Per queste prime tre ipotesi, quindi, **è indubbia la necessità di fondare un’eventuale rettifica esclusivamente su elementi analitici certi e diretti**. Si richama, ad esempio, l’ipotesi di costi dedotti in dichiarazione non riscontrati nel conto economico e, più in generale, la difformità degli elementi contenuti nel bilancio da quelli indicati dal contribuente nella dichiarazione.

Altra ipotesi, invece, è quella effettuabile laddove **il contribuente non abbia correttamente applicato le disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito d’impresa o di quello di lavoro autonomo**. Tale possibilità riguarda non già infedeltà dichiarative di tipo materiale, ma quelle derivanti dalla interpretazione delle disposizioni da parte del contribuente, in modo non condiviso dall’Amministrazione finanziaria, come, ad esempio, la riqualificazione di una spesa pubblicitaria in spesa di rappresentanza.

Il legislatore ha introdotto, pur rimanendo nell’ambito dell’accertamento analitico, un’ulteriore procedura di ispezione che prevede, come vedremo, **anche un metodo induttivo a sostegno di quello contabile**, fermo restando l’obbligo per l’Amministrazione di dimostrare comunque la ragionevolezza della ricostruzione del reddito svolta. La **ricerca di prove** da porre a fondamento di questo tipo di rettifica del reddito potrà essere effettuata, quindi, oltre che dalle scritture contabili anche:

- **dalle fatture e dagli altri atti e documenti relativi all’impresa o all’esercente arti e professioni** (in sostanza la documentazione che è alla base delle registrazioni in contabilità);
- **dai risultati delle verifiche e rilevazioni eseguite presso il luogo di esercizio dell’attività** (ex art. 33 del DPR n. 600/1973);
- **dai dati e dalle notizie raccolti attraverso tutti i poteri istruttori** previsti dall’art. 32 del DPR n. 600/1973.

Il complesso dei poteri istruttori e di indagine qui definiti richiamano immediatamente l’ambito operativo di quella che, nella prassi, viene definita una “verifica fiscale”. Tuttavia, la **fondamentale differenza** tra questa specifica ipotesi di accertamento e quelle formulate in precedenza, è costituita **dall’ammissione di prove fondate anche su presunzioni semplici** per

vincere un'altra presunzione, ovverosia quella dell'implicita correttezza delle scritture contabili regolarmente tenute. In questo ambito rientra, altresì, la possibilità di fondare la **rettifica sulla esistenza di gravi incongruenze** tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ossia dagli studi di settore. L'ipotesi indicata nella lettera d), in un certo senso, rappresenta il **punto di passaggio tra accertamento analitico**, effettuato sulla scorta esclusivamente delle scritture contabili, ed **accertamento induttivo**, effettuato anche con l'utilizzo di mezzi presuntivi che prescindono dalle stesse. Da qui il termine composto di accertamento **analitico-induttivo**.

IVA

L'Iva nelle cessioni di beni a viaggiatori extracomunitari

di Federica Furlani

L'**art. 38 quater** del Dpr 633/72 riconosce ai **“privati consumatori”, domiciliati o residenti al fuori dell’Unione europea** (e anche ai cittadini di nazionalità italiana domiciliati o residente fuori dalla Ue per ragioni di lavoro), la possibilità di **acquistare beni senza assoggettamento ad Iva**.

La detassazione è applicata dai commercianti al dettaglio e le operazioni così perfezionate costituiscono **operazioni non imponibili Iva** che danno diritto alla detrazione di imposta assolta a monte sugli acquisti, ma non costituiscono esportazioni ai sensi dell'**art.8 Dpr 633/72** per cui non concorrono alla determinazione dello status di esportatore abituale e alla formazione del plafond; non costituiscono inoltre operazioni che consentono di richiedere il rimborso Iva trimestrale o annuale.

Affinché tali cessioni avvengano in regime di non imponibilità:

- la cessione deve riguardare **beni destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore**, privi di interesse commerciale, appartenenti ad una delle seguenti categorie merceologiche:
 - abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori;
 - piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico;
 - articoli sportivi;
 - oggetti di oreficeria e gioielleria;
 - apparecchi radio-televisivi e accessori;
 - alimentari;
 - giocattoli;
 - computer e accessori;
 - strumenti e accessori musicali;
 - apparecchi di telefonia;
 - cosmetici;
 - accessori per autoveicoli;
 - prodotti alcolici e vitivinicoli;
- la **residenza o il domicilio extracomunitario** deve essere espressamente indicato sul passaporto o altro documento equipollente che l’acquirente è tenuto a esibire all’atto dell’effettuazione dell’acquisto;
- i beni oggetto dell’operazione devono essere di un **importo minimo superiore a 154,94**

euro (al lordo dell'Iva) presso uno stesso punto vendita e risultanti da un'unica fattura;

- i beni devono uscire dal territorio comunitario nei bagagli personali dell'acquirente (anche affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione senza tappe intermedie) **entro il terzo mese successivo a quello dell'effettuazione dell'acquisto**, mentre la fattura, vistata dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, deve essere restituita al venditore entro il quarto mese successivo a quello dell'acquisto medesimo. Il visto di uscita, ovviamente, potrà essere apposto da una qualsiasi dogana di uscita dalla Comunità mentre non sono riconosciuti validi eventuali visti apposti da altre autorità o organismi, quali la dogana di importazione, consolati, ambasciate italiane all'estero, eccetera.

Il venditore può riconoscere a favore del soggetto extracomunitario lo sgravio dell'Iva secondo **due modalità**; egli può:

- non applicare l'IVA sulla vendita;
- applicare l'IVA sulla vendita e, successivamente, al momento del ricevimento della fattura vistata dalla dogana, rimborsarla all'acquirente.

Nel primo caso il venditore dovrà emettere una **fattura non imponibile ai sensi dell'art.**

38-quater, c.1 del D.P.R. 633/72 riportando gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente (gli stessi possono anche essere apposti dall'acquirente dopo l'emissione della fattura prima dell'ottenimento del visto doganale). Nel caso il cliente non trasporti i beni fuori dall'Unione europea e non restituisca la fattura vistata dalla dogana, dovrà emettere una nota di variazione in aumento per la sola Iva e versare l'imposta entro 30 giorni dal termine ultimo di 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione. La sanzione, in caso di mancata regolarizzazione, va dal 50% al 100% del tributo omesso (art. 7 co. 2 D.Lgs. 471/97).

Il secondo caso è meno rischioso e quindi preferibile: il dettagliante emetterà la fattura con addebito dell'imposta e, **ottenuta l'esemplare della fattura con il visto della dogana di uscita, la rimboscerà al viaggiatore** e la recupererà registrando la nota di variazione.

Il venditore potrà inoltre avvalersi di società che svolgono un servizio di *tax refund*, normalmente operanti presso i principali aeroporti e valichi di frontiera, al fine di ridurre al minimo gli adempimenti e le incombenze amministrative.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva nei rapporti con l'estero ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

BILANCIO

L'OIC 21 applicato alle azioni proprie

di Fabio Pauselli

Nell'ambito del progetto di *restyling* che ha interessato i principi contabili nazionali, l'OIC con il **principio n. 21** ha fornito una nuova disciplina contabile per le **partecipazioni e le azioni proprie**, oggetto quest'ultime del presente intervento.

Le azioni proprie sono quelle azioni che la società emittente, solitamente, acquista per varie finalità, ad esempio possono essere acquistate per la riduzione del capitale a mezzo riscatto ed annullamento, per il realizzo sul mercato, eccetera. La società non può acquistare azioni se non nei **limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili** risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'acquisto deve essere **autorizzato dall'assemblea** la quale ne fissa le **modalità, il numero massimo** di azioni da acquistare, la **durata** (non superiore ai diciotto mesi) per la quale l'autorizzazione è accordata, il **corrispettivo minimo** e quello **massimo**. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate dalle società che ricorrono al capitale di rischio può eccedere la **quinta parte del capitale sociale**, tenendosi conto anche delle azioni possedute da società controllate. Tale limitazione è volta a salvaguardare tutti quei casi in cui, tramite l'interposizione di una società controllata, la controllante potrebbe aggirare i limiti normativi. Il **diritto agli utili** sulle azioni proprie **viene distribuito proporzionalmente** a tutte le altre azioni presenti in circolazione, non potendo essere incassati dalla società.

Le azioni acquistate in violazione delle precedenti limitazioni devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro **un anno dal loro acquisto**, pena il dover procedere, senza indugio, al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Nel caso in cui l'assemblea non provveda in tal senso, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale ex art. 2446, secondo comma. La limitazione annuale può essere **triennale** nel caso in cui la società si trovi in uno dei **casi previsti dall'art. 2357-bis c.c.** e, nello specifico, vengono acquistate azioni proprie:

- in esecuzione di una delibera assembleare di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- a titolo gratuito sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
- per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
- in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Le azioni proprie vengono iscritte **nell'attivo immobilizzato o non immobilizzato** dello stato patrimoniale a seconda che l'organo amministrativo abbia deciso di mantenerle a lungo nel portafoglio o, comunque, per un periodo di tempo che vada **oltre l'esercizio in corso** oppure

che abbia deciso di acquistarle per rivenderle (annullarle) **entro breve termine**. Al momento dell'acquisto e dell'iscrizione delle azioni proprie dell'attivo dello stato patrimoniale viene iscritta nel patrimonio netto, quale contropartita di pari ammontare, la voce **Riserva per azioni proprie in portafoglio**. Nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'art. 2359-bis, c. 3 c.c., tenendo conto anche delle azioni o quote possedute dalla controllante stessa e dalle società da essa controllate, e? iscritta tra i conti del patrimonio netto la voce **Riserva per azioni dell'impresa controllante in portafoglio**. Nel caso in cui si resti in attesa che venga deliberato il corrispondente acquisto di azioni proprie, si accanterà un'apposita **Riserva per acquisto azioni proprie** nella voce "A V II – Altre riserve".

La valutazione iniziale viene effettuata al **costo d'acquisto**, mentre le valutazioni a chiusura bilancio vengono effettuate:

- in caso di **azioni proprie immobilizzate** in base al **costo storico**, salvo riduzioni nel caso di perdite durevoli di valore;
- in caso di **azioni proprie non immobilizzate** in base al **minore fra costo e valore presumibile** di realizzo secondo l'andamento di mercato.

Il Codice civile dispone, inoltre, che accanto al valore contabile debba essere indicato anche il valore nominale complessivo delle azioni proprie.

Nel caso in cui le azioni proprie in portafoglio **vengano annullate**, dal confronto tra il valore al quale sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e il valore nominale delle azioni stesse (corrispondente parte del capitale sociale) possono derivare tre differenti situazioni:

1. **Valore azioni proprie = valore nominale azioni annullate**: l'operazione di annullamento genera l'eliminazione del valore iscritto all'attivo e, per un importo corrispondente, la riduzione del capitale sociale. La riserva azioni proprie in portafoglio diviene interamente disponibile.
2. **Valore azioni proprie > valore nominale azioni annullate**: la differenza deve essere coperta mediante la riduzione, per somma corrispondente, della riserva azioni proprie in portafoglio. La parte rimanente diviene disponibile.
3. **Valore azioni proprie < valore nominale delle azioni annullate**: la differenza genera, in aggiunta alla libera disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva anch'essa disponibile.

Invece, nel caso in cui le azioni proprie **vengano cedute** il corrispondente componente economico, positivo o negativo che sia, generato dalla differenza tra il valore di bilancio e il prezzo di vendita, verrà iscritto nella voce **Proventi e oneri finanziari** del conto economico. Contemporaneamente, la riserva per azioni proprie in portafoglio tornerà a essere disponibile.

CRISI D'IMPRESA

Il nuovo 182-septies: una reale opportunità per le imprese in crisi?

di Massimo Buongiorno

L'introduzione degli accordi omologati di ristrutturazione del debito nel riformato testo della legge fallimentare (art. 182-bis l.f.) non mancò di suscitare approvazione sia in dottrina sia nella prassi. Esso consente, infatti, di raggiungere accordi in forma stragiudiziale con una maggioranza qualificata di ceditore (60%) e chiedere poi l'omologa al Tribunale che svolge un controllo solamente di legittimità e non nel merito di come l'accordo è stato formato.

Come per i piani da art. 67 comma 3 lettera d l.f., anche per gli accordi omologati è richiesta l'attestazione di un professionista.

Successivamente all'omologa scatta un periodo di protezione del patrimonio dell'impresa debitrice della durata di 90 giorni all'interno del quale sono inefficaci le azioni esecutive e cautelari dei creditori.

L'opportunità degli accordi omologati nasce in quelle situazioni di crisi per le quali si ravvisa una possibile continuità aziendale solo in presenza di una ristrutturazione del debito verso tutti i creditori ma, in particolare, verso quelli finanziari anche ipotizzando una falcidia, pur se minore rispetto alla soluzione concordataria.

Rispetto al concordato, gli accordi omologati consentono anche un significativo vantaggio nel risparmio delle spese di giustizia oltre che una maggiore speditezza del processo che porta alla composizione della crisi.

Il successo degli accordi omologati è stato però nettamente inferiore alle attese. A limitare il numero di queste operazioni hanno sicuramente contribuito diversi fattori.

In primo luogo, andrà considerato che il trattamento dei creditori estranei all'accordo (ovvero che non rientrano nel 60% dei crediti) è particolarmente favorevole perché la norma impone che il credito scaduto sia pagato dopo 120 giorni dall'omologa e che il credito non scaduto sia pagato dopo 120 dalla scadenza. E' evidente che le banche e/o i fornitori partecipanti all'accordo avranno sicuramente accettato condizioni meno convenienti, posto che se l'impresa debitrice avesse risorse per pagare tutti i crediti scaduti entro 120 giorni non sarebbe in crisi. Risulta pertanto più conveniente rimanere estranei all'accordo sperando che siano gli altri creditori ad aderire fino a raggiungere la maggioranza prevista. Questi comportamenti opportunistici dei creditori rendono difficile una conclusione positiva delle

trattative.

Inoltre, la fiscalità degli accordi omologati non è stata particolarmente conveniente posto che da un lato la transazione fiscale (art. 182-ter l.f.) si è, nei fatti, resa possibile solo nella procedura di concordato, venendo meno una importante area di intervento e dall'altro che l'art. 88 TUIR prevede che le sopravvenienze attive da accordo (il cosiddetto bonus di ristrutturazione) siano non imponibili ma solamente per la quota eccedente le perdite pregresse e di periodo. Ciò significa che la possibilità di utilizzare le perdite pregresse per compensare futuri utili derivanti dalla continuità aziendale viene meno (anche solo in parte) dovendosi utilizzare per compensare lo stralcio dei debiti. In verità, oggi, ciò vale anche per quanto riguarda il concordato di risanamento.

Per rendere l'accordo omologato più competitivo rispetto al concordato preventivo, il legislatore ha ritenuto di intervenire nuovamente con il decreto 83/2015, poi convertito nella l. 132/2015, che tra le altre modifiche ha introdotto il nuovo art. 182-septies l.f..

Tale articolo disciplina l'accordo omologato da art. 182-bis l.f quando il debito nei confronti delle banche supera il 50% del totale. In tale caso è sufficiente che le banche, suddivise in categorie omogenee per posizione giuridica ed interessi economici, approvino l'accordo con un maggioranza pari o superiore al 75% perché l'intero credito appartenente ad una data categoria sia considerato partecipante all'accordo.

Le prime interpretazioni di dottrina tendono ad equiparare le "categorie" previste dall'art. 182-septies l.f. con le classi del concordato. Pur considerando ragionevole tale modo di pensare, dovranno essere svolte considerazioni addizionali che tengano conto che il concordato è una procedura concorsuale mentre gli accordi omologati sono stragiudiziali e pertanto, ad esempio, non hanno l'obbligo di rispettare la gerarchia dei privilegi.

La possibilità di imporre ad una banca "ostica" la volontà di partecipare delle altre è sicuramente apprezzabile nella logica degli accordi di ristrutturazione, tuttavia, la pratica, spesso, mostra che l'ostilità di una banca risponde ad effettive differenze nella sua posizione rispetto alle altre e potenzialmente tali da farla rientrare in una differente categoria, rendendo inefficace la nuova norma (per tacere delle possibili fonti di contenzioso circa l'omogeneità delle categorie).

Favorisce sicuramente gli accordi, la predetta modifica dell'art. 88 TUIR che ora equipara la fiscalità del concordato preventivo in continuità a quella degli accordi nei termini della imponibilità del bonus di ristrutturazione.

La possibilità di utilizzare l'ultimo strumento previsto dal 182-septies ovvero la moratoria sul debito bancario è sicuramente apprezzabile per la possibilità di imporla con maggiore facilità, tuttavia nella prassi la moratoria sul debito a medio lungo termine non era così difficile da ottenere dal sistema bancario. E' invece assai raro che la sola moratoria possa essere uno strumento di efficace composizione della crisi senza ricorrere ad altre e più "pesanti" misure.

In sintesi, la disciplina pre-vigente in merito di accordi omologati rimane invariata negli aspetti principali (maggioranza del 60% e trattamento dei creditori estranei) ma è più facile gestire i rapporti con le banche quando l'opposizione (o il comportamento opportunistico) di una o poche di esse rischiano di far fallire l'accordo e rendere necessario il ricorso ad un concordato preventivo.

L'effettiva efficacia di questo nuovo strumento pare quanto meno dubbia, con la speranza di essere smentiti da un rinvigorito successo degli accordi di ristrutturazione del debito che permetta di risparmiare concordati inutili.